

NOTIFICAZIONE AI SOCI ASSICURATI

Contributi al Fondo di Garanzia pro 2026

Il Consiglio di amministrazione di ITAS Mutua, ai sensi del vigente Statuto, rende noto di aver deliberato, nella riunione del 26 gennaio 2026, le seguenti contribuzioni al Fondo di Garanzia con decorrenza dal 1° marzo 2026.

La misura dei contributi al Fondo di Garanzia da applicarsi ai contratti, a partire dal 1° marzo 2026, si intende così determinata:

- a) Rami diversi da quello R.C. Auto, per le polizze nuove (comprenditive delle casistiche di sostituzione/di riforma di polizze in essere) e per i rinnovi, si conferma la misura del contributo al 7% del premio netto con il minimo di € 9,00 (nove/00) e il massimo di € 72,50 (settantadue/50).
- b) Ramo R.C. Auto, per le polizze nuove e per i rinnovi a scadenza annuale, la misura del contributo passa da € 11,50 (undici/50) fissi a € 12,00 (dodici/00) fissi. La medesima misura di contributo è applicata anche nel caso di polizza stipulata per il ramo R.C. Auto che comprenda anche garanzie accessorie, relative a rami diversi dalla R.C. Auto.
- c) Per i contratti in coassicurazione ai sensi dell'art. 3, lett. b) dello Statuto sociale, il contributo al Fondo di Garanzia si conferma nella misura fissa di € 7,00 (sette/00).
- d) Per specifiche polizze collettive, il contributo al Fondo di Garanzia è stabilito nella misura fissa di € 5,00 (cinque/00) per singolo aderente, nel caso in cui quest'ultimo sostenga, in tutto o in parte, l'onere del pagamento del premio.


Tutti i contributi di cui sopra potranno essere modificati (per massimi € 50 centesimi) per effetto di arrotondamento dei premi lordi di polizze o quietanze, in eccesso o per difetto, all'unità di Euro più vicina e, più precisamente, a quella superiore se i centesimi sono pari o superiori a 50, a quella inferiore se i centesimi sono da 1 a 49.

Per le polizze appartenenti alla c.d. categoria dell'Instant Insurance, così come per quelle derivanti da contratti standardizzati progettati per la distribuzione attraverso i canali distributivi diretti o mediante modalità di promozione e collocamento non tradizionali, il contributo è determinato nella misura del 10% del premio netto, senza previsione di limite minimo o massimo e senza arrotondamenti.

I contraenti dei seguenti contratti assicurativi non acquisiranno la qualifica di Socio assicurato e, di conseguenza, a tali contratti non sarà applicato il contributo al Fondo di Garanzia:

- Contratti con Enti Pubblici o soggetti a gara pubblica;
- Contratti Grandine (agevolata e non agevolata) e Bestiame (soggetti a contributo pubblico);
- Contratti Multinazionali;
- Contratti in coassicurazione con società extra Gruppo ITAS (delega ITAS Mutua e delega altrui).

Trento, 26 gennaio 2026



Luciano Roa
Presidente
ITAS Mutua